

REGIONE	BOLZANO	FRIULI VENEZIA-GIULIA	TRENTO	VENETO	
LEGGE	Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9	L.R. 11 agosto 2014 , n. 16	Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 <i>con le modifiche introdotte da</i> Legge Provinciale 21 novembre 2022, n. 15	Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17	
1. PRINCIPI	A. Obiettivi e finalità	<p>Art. 1 (Finalità)</p> <p>La legge riguarda il complesso delle attività culturali</p> <p>La Provincia riconosce il diritto all'attività e alla partecipazione culturale in quanto espressione di esigenze, condizioni di vita e opportunità individuali e sociali. La legge salvaguarda le tradizioni, il patrimonio culturale locale, lo sviluppo delle arti, dell'economia creativa e dell'innovazione. In particolare, la provincia sostiene lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e Austria, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Costituzione e alle convenzioni UNESCO ratificate nella materia, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'ONU. La Provincia sostiene quindi anche o spettacolo dal vivo (produzione, circuitazione, formazione), perseguendo la più ampia partecipazione del pubblico e promuove gli osservatori locali e promuove o cura direttamente l'acquisto, la costruzione, la gestione e il mantenimento di sale di sale teatrali o polifunzionali istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti.</p>	<p>TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità)</p> <p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)</p> <p>La legge riguarda il complesso delle attività culturali. La Regione promuove e riconosce il pluralismo culturale e linguistico, riconosce alla cultura un valore sociale e di sviluppo economico e la considera strumento di convivenza, fondamento dell' autonomia istituzionale e della dimensione europea. Gli interventi regionali nei diversi settori hanno l'obiettivo di sostenere le forme di innovazione, valorizzare la qualità del lavoro con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne, promuovere l'internazionalizzazione, operare la semplificazione amministrativa.</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Principi e finalità) Art. 2 (Obiettivi generali)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo)</p> <p>La legge riguarda la materia culturale nel suo complesso. I principi, gli obiettivi e gli impatti trasversali attesi dell'investimento sono descritti nei primi due articoli della legge. La cultura viene identificata come fattore strategico di sviluppo sociale ed economico, per il miglioramento del benessere individuale e collettivo, strumento di innovazione della creatività e dello sviluppo sostenibile. Nei principi generali troviamo l'inclusività, la promozione di una programmazione partecipata (possibile anche grazie alle reti culturali presenti sul territorio), la collaborazioni pubblico-privato, l'importanza dell'associazionismo culturale e la tutela delle minoranze linguistiche e culturali dei residenti.</p> <p>Fra gli obiettivi generali, quelli rilevanti per il teatro riguardano la programmazione partecipata, la collaborazione tra la Provincia, i comuni e le comunità, un'adeguata distribuzione dell'offerta, lo stimolo al finanziamento collettivo (crowdfunding) e alla partecipazione dei soggetti privati al sostegno delle attività culturali, la riorganizzazione delle istituzioni culturali, la gestione integrata delle attività culturali con i diversi settori (turismo, ambiente, scuola, politiche sociali e giovanili, attività economiche, internazionalizzazione) col concorso di enti locali privati e imprese culturali, la parità dei generi, il sostegno alla domanda, l'inclusione sociale, il sostegno a giovani artisti, il consolidamento delle imprese, la collaborazione con lo Stato, l'Unione europea, la Provincia autonoma di Bolzano e altri enti e con le regioni europee confinanti (principalmente con quelle dell'area linguistica tedesca), la promozione e la realizzazione di progetti culturali con le minoranze linguistiche. Tutto questo assicurando la qualità dell'offerta e rilevando e analizzando sistematicamente i dati.</p> <p>Nell'art.21 che descrive le finalità legate allo spettacolo si esplicita come la Provincia, assicurando l'autonomia e la libertà di produzione, programmazione e iniziativa imprenditoriale, orienti gli interventi sulla produzione, circuitazione, mobilità e formazione del pubblico, perseguendo un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio. A tal fine, si incentivano le collaborazioni fra il Centro servizi culturali S. Chiara (strumento operativo della Provincia: vedi descrizione delle funzioni al campo 4A principali istituzioni) , gli enti locali e gli altri soggetti tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Principi) Art. 3 (Finalità)</p> <p>La legge riconosce la cultura come risorsa fondamentale per la crescita umana, sviluppo sociale economico e della comunità. In partoliare, la legge sostiene e promuove l'attività partecipata per l'elaborazione delle politiche culturali, con il coinvolgimento sia della cittadinanza sia degli altri livelli di governo territoriale, in un' ottica di governance. Nello specifico, la legge prevede forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati (sostenuto e approfondito anche nell' art. 6 "Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati.). In parallelo, la Regione promuove il pluralismo culturale così come la valorizzazione del patrimonio e della cultura veneta, il raccordo delle politiche culturali con le altre politiche pubbliche, l'accessibilità dell'offerta culturale, la professionalità culturale, l'internazionalizzazione e la creatività giovanile. In generale, i principi e le finalità della legge abbracciano l'intero comparto, puntando a promuovere sia la qualità delle diverse produzioni culturali quanto la loro sostenibilità economica.</p> <p>Gli obiettivi quindi specifici si possono così riassumere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumento della qualità dei servizi e delle produzioni culturali; - Valorizzazione e conservazione patrimonio materiale e immateriale; - Promozione delle diverse culture espressione della storia e del patrimonio linguistico delle comunità locali del Veneto; - Riconoscimento del ruolo della cultura nelle strategie di sviluppo; - Sviluppo di una progettualità culturale inserita in un progetto europeo nazionale e interregionale; - Sostegno dello studio e ricerca; - Internazionalizzazione; - Intento costitutivo di sistemi regionali degli istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo; - Distribuzione dell'offerta culturale; qualificazione/riqualificazione degli spazi culturali e musei già esistenti; - Promozione spettacolo dal vivo professionistico; - Valorizzazione del repertorio teatrale e linguistico del teatro amatoriale; - Promozione comparto audiovisivo; - Sostegno delle attività economiche e dell'occupazione giovanile nel settore culturale; - Sviluppo dell'impresa culturale e creativa anche attraverso le nuove tecnologie; - Formazione professionale degli operatori culturali; - Riconoscimento del ruolo del volontariato come espressione di cittadinanza attiva nell'ambito culturale; - Riconoscimento dei luoghi della cultura come centri di produzione culturale e di sviluppo di nuovi linguaggi creativi; - Educazione alla lettura; - Promozione del partenariato pubblico-privato.
	B. Strumenti di programmazione	nessun riferimento	<p>Non è previsto dalla legge un programma triennale o un piano annuale come strumento di programmazione.*</p> <p>*Si ritiene che la "programmazione finanziaria generale" del settore sia rinviata alla legge di bilancio annuale, che prevede stanziamenti per ciascuno degli esercizi del triennio di competenza (ma di fatto fissa quelli del primo esercizio del triennio). La LR 21/2019 ha abrogato gli articoli relativi al Documento regionale di programmazione pluriennale e alla Commissione regionale per la cultura formata da esperti esterni in rappresentanza dei diversi comparti.</p>	<p>CAPO II (Strumenti della programmazione delle attività culturali della Provincia) Art. 3 (Linee guida per le politiche culturali della Provincia)</p> <p>Le linee guida per le politiche culturali sono definite dalla Giunta provinciale e sono aggiornabili annualmente, indicando la prorammazione delle attività culturali della Provincia, attraverso un processo di partecipazione attivato grazie anche alla "conferenza provinciale per la cultura" (art. 4) e acquisendo importanti informazioni sul settore grazie al "sistema informativo culturale" (art. 5). Nelle linee guida vengono inoltre definiti gli obiettivi, i mezzi e gli strumenti d'azione, le risorse e i criteri di valutazione per la verifica delle iniziative e degli eventi finanziati o realizzati direttamente. In più, sono definiti i criteri di priorità per gli interventi sulle strutture per lo svolgimento delle attività culturali e le azioni di integrazione con le altre politiche, con attenzione a quelle dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale.</p> <p>La Giunta infine, per la scrittura delle linee guida, tiene conto anche del parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 7 (Programma triennale della cultura.) Art. 8 (Piani annuali)</p> <p>La legge prevede due strumenti di programmazione: un programma triennale della cultura - programma intersettoriale con le linee di indirizzo strategiche e le priorità di intervento - e i piani annuali - distinti per settore disciplinare, con i i criteri, le modalità, gli strumenti di attuazione e la ripartizione delle risorse per ambiti di intervento.</p> <p>L'attività di programmazione avviene in modo partecipato, tenendo conto dei dati di monitoraggio forniti dal Sistema informativo regionale della cultura e in raccordo con le altre politiche pubbliche.</p>
	C. Strumenti di consultazione	<p>Art. 3 (Consulte culturali)</p> <p>La Giunta provinciale nomina consulte culturali quali organi consultivi per ciascun gruppo linguistico con funzioni di supporto per l'individuazione degli indirizzi di politica culturale.</p> <p>Il numero dei componenti, è determinato dalla Giunta provinciale.</p> <p>Per esaminare nuovi progetti culturali e programmazioni pluriennali le consulte culturali possono organizzarsi in commissioni o sottocommissioni, coinvolgendo, se necessario, anche organizzazioni o esperte ed esperti esterni, nominati dalla Giunta provinciale.</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione)</p> <p>Nel testo della legge non sono previste per lo spettacolo dal vivo né forme di consultazione, né commissioni di valutazione (demandate eventualmente ai regolamenti) se non nel caso in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti di iniziative e attività richieda conoscenze specialistiche particolarmente elevate. In questi casi le commissioni di valutazione disciplinate negli stessi regolamenti e avvisi pubblici sono integrate con uno o più componenti esperti designati dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio.*</p> <p>*L'articolo inizialmente presente nella legge relativo alla Commissione regionale per la cultura formata da esperti esterni in rappresentanza dei diversi comparti è stato abrogato.</p>	<p>CAPO II (Strumenti della programmazione delle attività culturali della Provincia) Art. 3 (Linee guida per le politiche culturali della Provincia) Art. 4 (Conferenza provinciale per la cultura) Art. 5 (Sistema informativo culturale e valutazione delle politiche culturali)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara)</p> <p>Per la delineazione delle linee guida per le politiche culturali, la Giunta provinciale attiva un processo di partecipazione con diverse occasioni e modalità. Tiene innanzitutto conto del parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.</p> <p>Per raccogliere indicazioni e valutazioni del mondo della cultura, promuovere il dialogo e il confronto con gli operatori culturali e presentare il rapporto annuale sulle attività culturali (vedi campo 8.J Osservatorio) l'assessore competente indice annualmente una conferenza provinciale per la cultura cui sono invitati i rappresentanti degli enti culturali pubblici e privati, delle autonomie locali, delle federazioni delle associazioni culturali, delle scuole musicali e dei musei, i responsabili delle biblioteche e delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie e gli operatori culturali e gli altri oggetti collegati al settore della cultura.</p> <p>Per favorire il coordinamento delle attività dell'associazionismo culturale, l'assessore promuove inoltre, periodicamente la consultazione delle organizzazioni qualificate ai sensi "Sistema di qualificazione dei soggetti culturali" (vedi campo 2.C Riconoscimento)</p> <p>Infine, per la valutazione qualitativa e delle domande presentante al Fondo Unico provinciale per lo spettacolo e per la valutazione dei risultati attesi è costituita una commissione composta da tre esperti.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 10 (Consulta regionale della cultura) Art. 11 (Conferenze regionali di settore.)</p> <p>La legge istituisce la Consulta regionale della cultura con funzioni consultive e propositive rispetto al Programma triennale. Nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica per la durata della legislatura regionale, la consulta include tra i suoi componenti esperti e rappresentanti nei settori dei beni, dei servizi, delle attività culturali e di spettacolo e delle principali associazioni di categoria, i rappresentanti degli enti locali con specifiche deleghe alla cultura e due consiglieri regionali indicati dalla commissione consiliare competente per materia, di cui uno espressione della minoranza consiliare.</p> <p>Inoltre, la Regione prevede l'organizzazione di conferenze regionali tematiche di settore per ciascun ambito di intervento di cui all'articolo 4, con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale nonché di esperti nelle materie a livello regionale, nazionale ed europeo.</p>

1. PRINCIPI	D. Ambiti	<p>Art. (1 Finalità) Art. 5 (Pubblicazioni e attività editoriali) Art. 6 (Cinema e media)</p> <p>La normativa è dedicata all'intero sistema della produzione culturale, incluso lo spettacolo. Non sono però previste disposizioni specifiche per il settore dello spettacolo dal vivo ma sono presenti due articoli per l'editoria (art 5) e il Cinema e meda (art. 6).</p>	<p>TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Oggetto)</p> <p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Apettacolo dal vivo) Art. 8 (Definizione)</p> <p>"Ai fini della presente legge per attività culturali si intendono le iniziative di diffusione, documentazione, promozione, produzione e divulgazione delle arti visive, del cinema, della fotografia, delle discipline umanistiche e scientifiche, della letteratura, delle scienze sociali, dello spettacolo dal vivo e di valorizzazione della memoria storica". Le attività culturali sono artcoolate in settori, oltre allo lo spettacolo dal vivo (a), le altre sono: b) attività cinematografica e audiovisiva, c) arti figurative inclusa fotografria, d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica; e) valorizzazione della memoria storica. Per spettacolo dal vivo s'intende l'attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche in forme integrate tra loro, in presenza del pubblico.</p>	<p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo)</p> <p>La legge si riferisce al macroambito della cultura, dedicando il Capo V alle discipline particolari (così intese dalla legge). In particolare l' art. 17 è dedicato al Sistema bibliotecario trentino, l'art. 18 al Catalogo bibliografico trentino l' art. 19 alle Scuole musicali, l'art. 20 agli Ecomusei; l'art. 21 alle Disposizioni a favore dello spettacolo; l'art. 22 ter agli Interventi a sostegno dell'editoria e il Capo VI ai musei. Gli ambiti per quanto riguarda lo spettacolo sono le attività e le produzioni teatrali, musicali e coreutiche, quelle cinematografiche e audiovisive.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 4 (Ambiti dell'intervento regionale)</p> <p>Gli ambiti dell'intervento regionale, sono: a) i beni culturali come definiti dal Codice e il patrimonio culturale costituito da beni materiali e immateriali; b) i servizi culturali, intesi come attività rispondenti a bisogni della comunità e caratterizzati da continuità temporale, forniti da musei, archivi, biblioteche e da altri istituti e luoghi della cultura, nonché da strutture espositive e di consultazione; c) le azioni e le iniziative culturali realizzate dalla Regione, da enti, da strutture di gestione e fruizione permanente dei beni, istituzioni pubbliche o private di studio e ricerca, e da associazioni senza fine di lucro che operano nei settori della cultura e da loro aggregazioni a livello regionale; d) le attività di studio e ricerca e diffusione del patrimonio, le tradizioni e le eccellenze storiche e artistiche del Veneto; e) le attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, editoriali e audiovisive; f) le attività che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico.</p>
2. MODALITA' DI INTERVENTO	A. Attività diretta	<p>Art.1 (Finalità)</p> <p>Per sostenere particolari esigenze dell'offerta culturale, per iniziative sovraregionali, per colmare lacune o dare impulsi particolari, la Provincia può assumere in proprio iniziative previste fra le finalità della legge . Tra le attività dirette più rilevanti, l'acquisto, la costruzione, la gestione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'attrezzatura, l'arredamento di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche, nonché l'acquisto ed il restauro di opere d'arte, di strumenti musicali e di costumi tradizionali.</p>	nessun riferimento	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art 1 (Principi e finalità)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara)</p> <p>La legge parla di "attività culturali della Provincia" che possano essere proposte o realizzate da altri soggetti. Il soggetto provinciale viene identificato come garante dello svolgimento di una serie di attività di sostegno e promozione del settore culturale (dettagliatamente elencate nell'art. 9), operando direttamente o tramite convenzione o tramite forme ad hoc di collaborazione. Nella legge non vengono esplicitate delle mansioni unicamente provinciali se non la supervisione delle attività, assicurando la conformità di queste con quanto indicato nelle linee guida. I criteri per definire le iniziative culturali di rilievo provinciale e per gli interventi diretti sono deliberati dalla Giunta sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione del Consiglio Provinciale. La Provincia ha scelto di dotarsi di uno strumento operativo, per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio oltre che per la produzione di iniziative e di spettacoli nelle strutture a esso affidate: il centro Santa Chiara. E' un ente pubblico economico di cui la Provincia è l'unico fondatore e deve approvarne annualmente i bilanci (per dettagli su funzioni e funzionamento vedi campo 4.A Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni).</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 9 (Modalità di intervento)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 31 (Funzioni e modalità di intervento)</p> <p>La Giunta regionale opera direttamente con la collaborazione di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative che concorrano allo sviluppo del sistema culturale nel suo complesso e, inoltre, partecipa direttamente a programmi e progetti culturali interregionali, macroregionali, nazionali, comunitari e internazionali.</p> <p>Nel contesto delle attività culturali e dello spettacolo, la Giunta coordina iniziative e manifestazioni di promozione della cultura e della civiltà veneta all'estero, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura; oltre a promuovere e sostenere le attività culturali, di ricerca, di studio e di spettacolo, intraprese da enti territoriali locali e da altri soggetti pubblici e privati.</p>
	B. Attività partecipate	<p>Art. 4 (Partecipazione a enti culturali)</p> <p>Al fine di promuovere la cultura teatrale, musicale e artistica, la Provincia può partecipare a enti culturali di interesse provinciale ovvero a enti ladini e a enti nelle varie valli che operano nel settore culturale. La pronvincia conferma la sua partecipazione ai seguenti enti: a) Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano; b) Fondazione Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento; c) Fondazione Museion; d) Teatro Stabile di Bolzano; e) Vereinigte Bühnen Bozen; Gli statuti degli enti sono approvati dalla Giunta provinciale e devono prevedere un'adequata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. La Provincia si impegna a versare la quota sociale statutariamente prevista e può concedere finanziamenti aggiuntivi a sostegno delle attività degli enti culturali, previa verifica delle finalità statutarie e del programma annuale del rispettivo ente. La Provincia può mettere inoltre a disposizione, a titolo gratuito, servizi, locali, attrezzature e arredamenti oppure concedere appositi finanziamenti.</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione) Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia) Art. 11 (Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS) Art. 17 ter (Finanziamento del Mittelfest e delle attività ad esso collaterali)</p> <p>La Regione promuove e finanzia le organizzazioni che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS, ponendo la condizione del cofinanziamento da parte di enti territoriali ovvero la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi (unica espressamente nominata) e i teatri nazionali nonché i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione.* La legge nomina altri due enti partecipati: riconosce e sostiene l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT) quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione (vedi campo 7.B Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti) e dispone un finanziamento annuo per le attività collaterali -integrativo quindi del sostegno istituzionale- al festival Mittelfest (vedi campo 5.Festival)</p> <p>*Si tratta di enti partecipati ai sensi delle normative a valere sulla legge istitutiva FUS precedenti il 2014 e del Decreto Tognoli del 1992 del 29/11/1990. Si nota che i teatri nazionali non erano ancora stati riconosciuti al momento dell'emanazione della legge. Modalità di finanziamento e sostegno sono definite tramite i seguenti regolamenti: - 2 gennaio 2017 n. 8 finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della fondazione teatro lirico giuseppe verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche; - 1 febbraio 2016 n. 19 Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 11 (Partecipazione della Provincia ad attività di rilievo provinciale)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara)</p> <p>La legge non menziona enti partecipati, fatta eccezione per il Centro Santa Chiara, strumento operativo per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo di cui la Provincia è l'unico fondatore e che abbiamo per questo già citato nell'attività diretta (campo A, per dettagli su funzioni e funzionamento vedi campo 4.A Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni) La legge prevede inoltre attività culturali di rilievo provinciale a carattere continuativo, ai cui progetti la Provincia partecipa con finanziamenti e regolando i rapporti con convenzioni: questa modalità non identifica naturalmente enti partecipati (vedi pertanto nel campo 2.D Altre modalità di intervento), ma la convenzione prefigura un ruolo determinante della Provincia, inclusi poteri di direttiva e di controllo.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 9 (Modalità di intervento). Art. 14 (Partecipazione regionale alle Istituzioni di rilevante interesse)</p> <p>La Regione prevede la partecipazione ad organismi del settore, la cui azione possa costituire un contributo strutturale strategico all'attuazione della presente legge. In particolare, la Regione può con legge costituire o partecipare a fondazioni e associazioni culturali che perseguono le finalità di cui alla presente legge e senza scopo di lucro.</p>

	<p>C. Riconoscimento</p>	<p>Art. 1 (Finalità) Art. 2/bis (Registro provinciale degli artisti e delle artiste)</p> <p>La Provincia istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti, tenuto dalle ripartizioni provinciali competenti in materia di cultura. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 costituisce presupposto per accedere alle misure di sostegno erogate dalla Provincia ai sensi della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4. e La Giunta provinciale determina le modalità di tenuta e funzionamento del registro.</p>	<p>La legge non prevede delle particolari forme di riconoscimento (elenchi o albi) ma si attiene alla rilevanza culturale definita a livello nazionale, co-finanziamento principlamente i teatri già riconosciuti dallo Stato.</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (interventi della Provincia) Art. 12 (Agevolazioni per progetti culturali di rilievo provinciale) Art. 13 (Agevolazioni per la realizzazione di eventi straordinari) Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale) Art. 16 (Qualificazione dei soggetti culturali)</p> <p>La legge prevede un meccanismo di riconoscimento che ha il proprio cardine nell' Art. 16 (Qualificazione dei soggetti culturali): la Provincia concede agevolazioni e contributi unicamente ai soggetti culturali "qualificati". Il sistema di qualificazione, distinto per i diversi settori delle attività culturali, è definito dalla Giunta prevedendo gli standard di qualità delle organizzazioni, le modalità per la presentazione della domanda con i requisiti richiesti e la verifica periodica del loro mantenimento (vedi anche campo 2.D Altre modalità di intervento) ma la Provincia può concedere specifiche agevolazioni per promuovere il raggiungimento degli standard di qualificazione.</p> <p>La Giunta stabilisce i criteri per definire le iniziative di rilievo provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la commissione permanente del Consiglio provinciale, assicurando particolare riconoscimento ai progetti e alle iniziative proposti in modo coordinato da più soggetti. I soggetti qualificati di rilievo provinciale possono candidare i propri progetti rispondendo ad appositi bandi riservati ai soggetti qualificati secondo l'articolo 16.</p> <p>La legge identifica inoltre l'associazionismo culturale di rilievo provinciale, anche le associazione e le federazioni di associazioni devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 16.</p> <p>Altri soggetti – non necessariamente riconosciuti fra i soggetti qualificati- possono ricevere contributi per la realizzazione di eventi culturali di carattere straordinario anche con contenuto innovativo o sperimentale (vedi anche campo 2.D Altre modalità di intervento).</p> <p>Con le opportunità offerte agli eventi a carattere straordinario e considerando il percorso per raggiungere gli standard minimi di accreditamento, il meccanismo del riconoscimento si presenta quindi come un sistema relativamente aperto.</p> <p>c) le modalità per la verifica periodica del mantenimento dei requisiti richiesti per la qualificazione;</p> <p>Inoltre, la Provincia può concedere specifiche agevolazioni per promuovere il raggiungimento degli standard di qualificazione secondo modalità, termini e condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>Dunque, in sintesi, a seguito del riconoscimento, la Provincia prevede una serie di agevolazioni e contributi per i soggetti culturali, anche tramite bando, prevedendo standard, registri, e un percorso di guida perché tutti possano raggiungere gli standard minimi di accreditamento.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 14 (Partecipazione regionale alle Istituzioni di rilevante interesse)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 23 (Riconoscimento regionale)</p> <p>In generale, per il ruolo di rilevante interesse nella valorizzazione e diffusione della tradizione artistica regionale in ambito nazionale e internazionale, la Regione conferma il riconoscimento, già operato da leggi e disposizioni di legge regionali, di enti e di altri organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore delle attività culturali e dello spettacolo.</p> <p>In particolare, per quanto riguarda musei, archivi e biblioteche di proprietà pubblica e privata, si prevede un sistema di riconoscimento regionale (art. 23) per la creazione del Sistema regionale degli istituti della cultura. Non vengono specificati, in questa legge, i criteri di accreditamento e riconoscimento regionale.</p>
<p>2. MODALITA' DI INTERVENTO</p>	<p>D. Altre modalità di intervento</p>	<p>Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche) Art. 8 (Sponsorizzazioni di iniziative educative e culturali)</p> <p>La Provincia interviene con una gamma articolata di modalità e strumenti. Può concedere vantaggi economici a favore di enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo, nonché a persone singole, concessi sotto forma di contributi (liquidati dietro presentazione di documentazione di spesa), sussidi, (iquidati dietro presentazione di una relazione), assegnazioni (liquidati dietro presentazione di conti consuntivi e relazione sull'attività svolta).</p> <p>Può mettere a disposizione gratuita o a canone agevolato servizi, spazi o attrezzature anche tramite bandi. Gli uffici provinciali sono disposizione dei beneficiari per consulenza e formazione per cui possono essere richiesti pareri a esperti.</p> <p>Per assicurare continuità di programmazione possono essere disposte imputazioni di spesa pluriennali. La Provincia può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi.</p> <p>Infine possono essere concessi contributi e sussidi ad artisti e artiste originari o che svolgono la loro attività nella provincia di Bolzano e sussidi di qualificazione per la formazione degli artisti e delle artiste. La Provincia può stipulare contratti di sponsorizzazione che possono avere per oggetto denaro o la fornitura di beni o servizi.</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione) Art. 14 (Incentivi annuali per progetti regionali)</p> <p>La forma di sostegno prevalente effettuata dalla Regione è il Finanziamento. Finanziamenti annuali per programmi triennali sono concessi alla Fondazione Lirica e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale riconosciuti dal FUS (vedi 2.B Attività partecipate). Ma anche alle iniziative e attività di teatri di ospitalità e di produzione di rilevanza regionale e alle accademie di formazione. Ma si prevedono anche incentivi annuali a progetti regionali triennali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e per progetti regionali.</p> <p>Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti lo richieda (per le caratteristiche specifiche del tema oggetto di contributo) le commissioni di valutazione disciplinate dai regolamenti sono integrate da uno o più esperti (vedi campo 1.C strumenti di consultazione).</p> <p>Pur demandando a un successivo regolamento -come in tutti i campi – le modalità di selezione per gli Incentivi annuali per progetti regionali, si dispone già nel testo della legge che siano fino a un massimo del 30 per cento delle spese.</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 ter (Industrie culturali e creative) Art. 12 (Agevolazioni per progetti culturali di rilievo provinciale) Art. 11 (Partecipazione della Provincia ad attività di rilievo provinciale) Art. 13 (Agevolazioni per la realizzazione di eventi straordinari)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>CAPO VII (Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni) Art. 32 (Regolamenti di esecuzione)</p> <p>La legge dedica un CAPO alle Attività culturali di rilievo provinciale cui sono destinati i sostegni. Le modalità per concedere le Agevolazioni sono i bandi, emanati per selezionare i progetti culturali che la Provincia intende sostenere con specifici contributi. I bandi individuano: caratteristiche del progetto, requisiti, modalità di valutazione, realizzazione e verifica e il grado del finanziamento. Requisito essenziale per la presentazione dei progetti come "attività di rilievo provinciale" è essere soggetti qualificati (vedi campo 3.C Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali).</p> <p>Per sostenere le attività di rilievo provinciale a carattere continuativo la Provincia può definire convenzioni con i soggetti attuatori che prevedono: obiettivi, attività, modalità e durata, oneri a carico delle parti, criteri di verifica e "i poteri di direttiva e di controllo della Provincia".</p> <p>Ai soggetti culturali, qualificati possoo essere concessi contributi per la realizzazione di interventi relativi a strutture e attrezzature: acquisizione, la costruzione, ristrutturazione, manutenzione (vedi campo 8.E Edilizia e adeguamenti tecnologici), ma anche per l'acquisto di beni mobili e di software e di strumenti, di materiale di scena, di costumi e di accessori.</p> <p>Un'eccezione rispetto al requisito della "qualificazione" è costituito dagli eventi straordinari cui possono essere concessi contributi in ragione della straordinarietà e del contenuto innovativo o sperimentale.</p> <p>La legge prevede anche altre modalità connesse a specifiche funzioni.</p> <p>Un articolo è dedicato alle Industrie culturali e creative (nessun ambito è indicato e la modalità può direttamente o indirettamente riguardare anche lo spettacolo): si prevede il sostegno a nuove imprese di carattere innovativo e alle attività di incubatore mediante contributi e la concessione d'uso di immobili a canone agevolato o a titolo gratuito.</p> <p>Dalle disposizioni a favore dello spettacolo ricaviamo un'altra indicazione: per diffusione sul territorio e razionalizzazione delle risorse, enti e soggetti pubblici e privati sono invitati a relazionarsi col Centro servizi culturali S. Chiara (che è quindi un interlocutore che si affianca alla Provincia).</p> <p>Per l'attuazione degli interventi la provincia istituisce il fondo unico provinciale (per l'analisi vedi il campo 10. Risorse), a fianco degli interventi già disciplinati se ne prevedono altri che suggeriscono possibili diverse modalità: il sostegno ai processi di internazionalizzazione (favorendo scambi e coproduzioni), al reperimento di ulteriori risorse, a strategie di comunicazione innovative, a operare in rete e alle residenze artistiche e creative. Compete alla Giunta definire i criteri di valutazione, per gli aspetti qualitativi si costituisce una commissione (vedi campo 1 .C Strumenti di consultazione). Le norme di esecuzione della legge sono demandata a regolamenti.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 9 (Modalità di intervento)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La Regione, come prima modalità di intervento, prevede di stipulare bandi ed altre procedure di evidenza pubblica per la concessione di contributi, finanziamenti o altri vantaggi economici a favore dei soggetti culturali. Inoltre, prevede altre forme di sostegno e agevolazioni finanziarie.</p> <p>Specificamente, all'Art 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo), la Regione interviene:</p> <p>b) sostenendo la valorizzazione e il ripristino di sale cinematografiche e teatrali e di spazi culturali multidisciplinari del patrimonio pubblico e privato;</p> <p>c) promuovendo le iniziative di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, valorizzando tutte le espressioni artistiche, ivi comprese le iniziative volte alla creazione di presidi produttivi territoriali;</p> <p>d) diversificando l'offerta e valorizza la programmazione promossa dai giovani e dai nuovi autori, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi creativi;</p> <p>e) promuovendo la formazione dello spettatore;</p> <p>f) promuovendo la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico;</p> <p>g) promuove la conoscenza della tradizione musicale e teatrale veneta e le attività di conservazione del loro patrimonio storico;</p> <p>h) promuovendo e sostenendo forme di coordinamento, cooperazione e integrazione, e fusione tra i soggetti dello spettacolo dal vivo;</p> <p>i) promuovendo l'organizzazione di spettacoli nel settore della danza, del teatro e della musica a carattere di confronto tra le diverse espressioni artistiche italiane e straniere;</p> <p>l) promuovendo le relazioni nazionali e internazionali dei soggetti produttori delle attività di spettacolo del Veneto;</p> <p>m) promuovendo progetti di presidi produttivi territoriali di residenza e di rete</p>
<p>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</p>	<p>A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione) Art. 11 (Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS) Art. 12 (Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)</p> <p>Il decreto FUS è un punto di riferimento sostanziale per la legge. In particolare la Regione FVG sostiene gli enti teatrali finanziati dal FUS della tipologia che richiede il cofinanziamento regionale (la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale). Un articolo è espressamente dedicato al "Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS " e prevede che per questi enti la quota di cofinanziamento non sia inferiore a quella ministeriale. Le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e la composizione e i compiti della commissione valutativa sono demandati a un regolamento.</p> <p>Nel caso in cui teatri nazionali e i TRIC perdano i requisiti nel corso del triennio potranno richiedere il finanziamento previsto ad altro titolo nella legge (articolo 9), analogamente nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione acquisiscano il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e TRIC possono richiedere il finanziamento con le modalità previste a questo titolo.</p>	<p>Le disposizioni sull'istituzione del fondo unico provinciale dello spettacolo e altri passaggi della legge (per esempio residenze e azioni trasversali) richiamano, per la loro struttura e linguaggio, i decreti attuativi del FUS, fondo unico ministeriale per lo spettacolo dal vivo, anche se non citato.</p>	<p>nessun riferimento</p>

3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI	B. Riferimenti ad altre Normative statali	nessun riferimento	TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Oggetto) La legge fa riferimento all' articolo 9 e 117 della Costituzione	nessun riferimento	TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Oggetto) Viene citato il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"
	C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali	Art. 1 (Finalità) Nel comma dedicato alla difesa delle pluralità linguistiche viene citato l'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e Austria, lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Costituzione e alle convenzioni UNESCO ratificate nella materia, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'ONU.	TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art 3 (Principi) TITOLO III (Attività culturali) CAPO VI BIS (Progetti culturali giovanili) Art. 28 bis (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani) CAPO VIII BIS (Contenitori culturali e creativi) Art. 30 ter (Sostegno delle imprese culturali e creative) La legge fa numerosi riferimenti a normative europee: l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, la Carta dei diritti fondamentali e la disciplina in materia di aiuti di Stato dell'Unione europea.	CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 ter (Industrie culturali e creative) CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) Si richiama il rispetto della normativa agli aiuti di Stato.	TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 4 (Ambiti dell'intervento regionale) TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 18 (Patrimonio culturale immateriale) Art. 19 (Patrimonio UNESCO) Art. 27 (Beni paesaggistici ed ecomusei) Le convenzioni internazionali sono citate ed influenzano i contenuti della legge, che spesso prende in prestito la terminologia e le categorie coniate dall'Ente internazionale. Norme e convenzioni sono citate in diversi articoli - Ambiti dell'intervento regionale: La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, per la scienza e la cultura (di seguito UNESCO), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167 - Patrimonio culturale immateriale: la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, ratificata con legge 22 settembre 2007, n. 167 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)" - Patrimonio UNESCO: la lista del Patrimonio mondiale dell'umanità (World Heritage List) e i beni immateriali protetti dall'UNESCO - Beni paesaggistici ed ecomusei: La Convenzione europea del paesaggio, recepita dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000";
	D. Riferimenti ad altre leggi regionali	Art. 2/bis (Registro provinciale degli artisti e delle artiste) Viene citato nell'articolo la legge regionale 20 novembre 2020, legge che prevede le misure di sostegno previste per artisti e artiste.	TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art 3 (Principi) La Regione FVG richiama lo Statuto di autonomia. TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 17 (Adeguamento tecnologico delle sale teatrali) Viene citato l'articolo 32 della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.)	CAPO I (Disposizioni generali) Art 2. (Obiettivi generali) CAPO III (Soggetti e funzioni) Art. 8 (Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale) CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993) In coerenza con la specifica funzione della Provincia Autonoma di Trento, vengono citate leggi provinciali. In particolare quelle sul governo dell'autonomia del Trentino e sulla finanza locale	TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 17 (Interventi a favore della specificità del patrimonio culturale veneto) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 37 (Produzione cinematografica e audiovisiva) TITOLO III (Disposizioni transitorie e finali) Art. 40 (Norme di abrogazione) Vengono citate altre leggi regionali riguardanti l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville venete IRVV: legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville venete "IRVV"; La legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" che prevede l'istituzione della Veneto Film Commission, soggetto di riferimento regionale per le attività cinematografiche e audiovisive. Si elencano tutte le leggi regionali abrogate a seguito della pubblicazione della seguente normativa e del primo programma triennale per la cultura.
	E. Funzione degli Enti locali	nessun riferimento	TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Oggetto) TITOLO III (Attività culturali) CAPO VII (Partenariato) Art 29 (Partenariato) CAPO IX (Distretti culturali) Art. 31 (Distretti culturali) La Regione FVG prevede la normale ripartizione di competenze tra Stato, Regione e enti locali previsto dal principio di sussidiarietà verticale enunciato dall'art 117 della Costituzione e dall'articolo 5 dello Stato di autonomia (della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia). La Regione promuove i progetti in partenariato, che sono sostenuti diversificando le fonti di finanziamento: la Regione promuove e sostiene "l'attività di cooperazione e di partenariato regionale, interregionale e internazionale" e i relativi progetti sono finanziabili con risorse pubbliche comunitarie, internazionali, nazionali, regionali e degli enti locali, nonché con risorse private. Un articolo è dedicato ai Distretti culturali che coinvolgono e sono riconosciuti dagli enti locali: il loro scopo è di rendere il territorio più attrattivo e competitivo, migliorare la fruizione dei beni culturali, incrementare le forme di collaborazione.	CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali) CAPO III (Soggetti e funzioni) Art. 6 (Soggetti) Art. 7 (Funzioni della Provincia) Art. 8 (Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale) Capo IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali) La Provincia punta all'integrazione delle attività culturali anche attraverso la collaborazione tra la Provincia, i comuni e le comunità: " Concorrono al raggiungimento degli obiettivi generali fissati da questa legge la Provincia, i comuni, le comunità, le istituzioni culturali pubbliche e private e gli operatori culturali singoli o associati, compresi le imprese e gli operatori economici coinvolti nelle attività culturali". Nel quadro delle funzioni di programmazione, coordinamento e ai fini di promozione dello sviluppo locale, valorizzazione del patrimonio culturale e coinvolgimento degli operatori anche economici, la provincia promuove anche Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale funzionali alla creazione di sistemi culturali locali, attraverso il fondo per i servizi comunali. Promuove inoltre i distretti culturali per le ricadute sullo sviluppo economico, sulla salvaguardia del territorio, e sviluppo sociale e il benessere della popolazione. Sono reti di relazioni tra soggetti territorialmente di prossimità che concorrono a promuovere lo sviluppo locale, un'offerta integrata di beni e servizi, la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e integrano processi di innovazione e risorse imprenditoriali orientate anche all'incremento dei livelli occupazionali. Il distretto culturale concorre a connotare il territorio anche in funzione di promozione turistica e quale ambito privilegiato per lo sviluppo di nuove imprese culturali. Tra i tanti soggetti che possono partecipare alla rete distrettuale, di centrale importanza troviamo gli enti locali, singoli o associati.	TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 5 (Ambiti d'intervento degli enti locali) Art. 6 (Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati) Gli enti locali, tra le loro funzioni, coordinano a livello territoriale i servizi culturali e promuovono le attività culturali e di spettacolo di rilevanza locale. Di conseguenza, la Regione, favorisce la collaborazione tra gli enti locali, rispettando le diverse autonomie e competenze. I comuni, inoltre, nel rispetto del programma triennale regionale, provvedono agli istituti e luoghi culturali di loro competenza e provvedono alla diffusione di servizi e attività culturali e di spettacolo di rilevanza locale, incentivando e valorizzando la costituzione di reti territoriali. In un'ottica di sussidiarietà verticale, la legge per la cultura ribadisce l'importanza di agire in forme di cooperazione strutturale tra i diversi livelli governativi. In particolare, le funzioni regionali in materia di cultura sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati. Per far ciò, la Giunta regionale elabora e propone atti di coordinamento, intese e accordi con questi soggetti per l'accrescimento del livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni, i servizi, le attività culturali e i loro sistemi.

	<p>A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni</p>	<p>Art. 4 (Partecipazione a enti culturali)</p> <p>Le principali istituzioni si identificano con gli enti partecipati. Di questi due sono rilevanti anche per il Teatro, la fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano e il Teatro Stabile di Bolzano. La legge, che “conferma” questi enti non ne precisa le funzioni previste negli atti reattivi alla partecipazione.</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione) Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia) Art. 12 (Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione) Art. 17 ter (Finanziamento del Mittelfest e delle attività ad esso collaterali)</p> <p>La Regione considera preminente il ruolo degli enti riconosciuti dal FUS, per cui si prevede un cofinanziamento regionale (fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale) e le cui funzioni sono quindi riconducibili a quelle indicate nei decreti ministeriali (attività di produzione stabile).</p> <p>Un particolare ruolo istituzionale è riconosciuto all’Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione (vedi 7.B Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti) e a Mittelfest, festival multidisciplinare di spettacolo dal vivo (vedi 5.Festival).</p> <p>La Regione inoltre dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità, di teatri di produzione e di accademie di formazione. Nessuna organizzazione è nominata, tuttavia le funzioni possono essere ampie e non si escludono dimensioni rilevanti, anche considerando che si ipotizza l’eventuale passaggio di questi soggetti alle qualifiche FUS di teatri nazionali o TRIC.</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 11 (Partecipazione della Provincia ad attività di rilievo provinciale)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara)</p> <p>Con un’eccezione, la legge non nomina e non precisa la funzione di istituzioni, ma -nel complesso dei soggetti che possono essere sostenuti per attività culturali di rilievo provinciale- prevede particolare riconoscimento ai progetti proposti in modo coordinato da più soggetti e a quelli a carattere continuativo, che ricevono specifici contributi e finanziamenti e posson essere convenzionati.</p> <p>L’unica istituzione provinciale nominata nella legge, che opera nel settore dello spettacolo dal vivo è il Centro servizi culturali S. Chiara, ente pubblico economico, istituito con la legge provinciale nel 1988è lo “strumento” della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio. Svolge funzione di progettazione e programmazione diretta ma anche di servizio e supporto alle attività di spettacolo sul territorio.</p> <p>Fra le funzioni in sintesi: - gestisce il complesso ex Santa Chiara, il Teatro sociale di Trento e le altre strutture di cui acquisisce la disponibilità - programma e organizza l’offerta culturale, teatrale, musicale, cinematografica e audiovisuale, su incarico di enti pubblici e privati; - gestisce manifestazioni e iniziative promosse da soggetti pubblici e privati; - promuove il coordinamento della propria offerta con quella organizzata da altri soggetti nell’ambito della produzione e della circuitazione di spettacoli.</p> <p>Le modalità di funzionamento del Centro sono descritte dettagliatamente nell’articolo dedicato, che è disciplinato anche da un regolamento provinciale nel quale si definiscono più precisamente attività, organizzazione e funzionamento.</p>	<p>nessun riferimento</p>
<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti</p>	<p>Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche)</p> <p>I vantaggi economici possono essere dati a enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo essere impegnati per statuto in attività culturali e senza scopo di lucro. Le attività di spettacolo sostenute sono produzione, circuitazione e formazione.</p>	<p>TITOLO II (Programmazione, strumenti e organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti e organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione) Art. 12 (Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)(1) Art. 13 (Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale) Art. 14 (Incentivi annuali per progetti regionali)</p> <p>I finanziamenti regionali possono essere concessi a soggetti pubblici e a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche. Requisiti essenziali sono che svolgano attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, “senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell’oggetto sociale”.</p> <p>Le forme di sostegno sono articolate e possono riguardare tutte le tipologie e diverse dimensioni organizzative e progettuali delle organizzazioni private. Si prevede un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali ai teatri di ospitalità e ai teatri di produzione di rilevanza regionale, un finanziamento annuale a progetti regionali triennali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, infine incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.</p> <p>Queste modalità sono descritte nel dettaglio in articoli dedicati che demandano a regolamenti regionali -sentita la Commissione consiliare competente- la definizione dei requisiti dei beneficiari e di tutti i dettagli e le procedure connessi alla presentazione della domanda di finanziamento.*</p> <p>Gli incentivi per i progetti regionali possono essere fino a un massimo del 30 per cento delle spese ammissibili.</p> <p>* regolamento 18 ottobre 2016 n. 199.</p>	<p>CAPO III (Soggetti e funzioni) Art. 6 (Soggetti) Art. 7 (Funzioni della Provincia)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 14 (Sostegno dell’associazionismo culturale di rilievo provinciale)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara)</p> <p>La Provincia, assicura pluralismo e libertà di espressione sostenendo gli operatori culturali per la realizzazione delle attività culturali di rilievo provinciale. Attua quindi interventi diretti, mediante la stipula di convenzioni e con altre forme di collaborazione anche con organizzazioni private. Fra i soggetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi si indicano gli operatori culturali singoli o associati “comprese le imprese e gli operatori economici coinvolti nelle attività culturali”</p> <p>Il sostegno della Provincia nella produzione e distribuzione (che si opera tramite bando), è però riservato ai soggetti senza scopo di lucro.</p> <p>La Provincia riconosce fra l’altro la funzione dell’associazionismo culturale e lo sostiene anche con la concessione di contributi alle federazioni di associazioni qualificate per la formazione degli operatori, la ricerca e la sperimentazione nei diversi settori</p> <p>Infine il Centro servizi culturali S.Chiaara, può attuare compiti di programmazione e organizzazione dell’offerta di spettacolo su incarico di enti pubblici che privati.</p>	<p>nessun riferimento</p>
	<p>C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca</p>	<p>Art. 1 (Finalità) Art. 7 (Attività di carattere educativo)</p> <p>La legge non fa nessun riferimento preciso alla ricerca e un riferimento generico alle politiche giovanili (promuove la “cultura giovanile”). Può però realizzare in proprio o tramite enti e fondazioni attività di carattere educativo.</p>	<p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VI BIS (Progetti culturali giovanili) Art. 28 bis (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani)</p> <p>La Regione sostiene le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il suo rapporto con gli enti di alta formazione e la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne.</p> <p>Con un articolo dedicato, la Regione promuove e sostiene la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni; puntando ad accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.</p> <p>Con questo fine, la Regione incentiva la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l’incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato, concedendo incentivi alle associazioni giovanili. Con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti dei beneficiari e le modalità di finanziamento.</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>Riferimenti ai giovani e alla ricerca, o piuttosto all’innovazione (non sempre collegati fra loro) sono presenti in diversi passaggi della legge, anche con riferimento a imprese, lavoro e occupazione.</p> <p>Fra gli obiettivi generali la Provincia sostiene i giovani artisti e lo sviluppo delle nuove professionalità anche in collegamento con le politiche giovanili.</p> <p>Più nello specifico sostiene e promuove le iniziative proposte da giovani artisti, sia in forma individuale che collettiva, anche attraverso la messa a disposizione di spazi e di strutture e offrendo progetti volti al perfezionamento e aggiornamento della formazione artistica.</p> <p>Sostiene iniziative di produzione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di spettacoli che operano a favore dei giovani. In particolare, per sostenere i giovani talenti, individua specifici bandi a favore di artisti under trenta nel settore dello spettacolo, dell’audiovisivo e delle arti visive.</p> <p>Le risorse del Fondo unico provinciale per lo spettacolo sono indirizzate a favorire la qualità dell’offerta, anche a carattere multidisciplinare nonché i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo oltre che il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti.</p> <p>Da rilevare infine come le funzioni innovative siano collegate a due aspetti trasversali caratterizzanti delle legge: i distretti culturali, che hanno il compito di integrare “i processi di ricerca, di innovazione e di sperimentazione in ambito culturale con le risorse imprenditoriali orientate allo sviluppo economico e all’incremento dei livelli occupazionali” e le industrie culturali e creative, considerate fattore di sviluppo dei processi di innovazione e creatività, e di cui si sostiene l’integrazione con il sistema dell’università, della ricerca e del settore economico.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Principi) Art. 3 (Finalità) Art. 4 (Ambiti dell’intervento regionale) Art. 13 (Imprese culturali creative)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La Regione valorizza la creatività giovanile, sostiene la ricerca, lo studio e le progettualità nei diversi settori della cultura, promuove l’occupazione giovanile nel settore culturale e lo sviluppo dell’impresa culturale e creativa anche attraverso le nuove tecnologie;</p> <p>La Regione promuove le attività di studio e ricerca e diffusione del patrimonio, le tradizioni e le eccellenze storiche e artistiche del Veneto;</p> <p>La Regione sostiene l’imprenditoria giovanile nel settore culturale;</p> <p>Riguardo le azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, oltre a promuovere la diversificazione dell’offerta, la legge punta anche a valorizzare la programmazione promossa dai giovani e dai nuovi autori, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi creativi;</p>

4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)	D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani	Art. 1 (Finalità) Art. 7 (Attività di carattere educativo) Nella legge non si utilizza il termine teatro ragazzi ma una formulazione valida per qualunque attività culturale rivolta ai ragazzi (e che sicuramente lo comprende). La Provincia promuove la cultura giovanile e dell'infanzia e iniziative e manifestazioni di carattere educativo che può realizzare in proprio o tramite qualunque tipo di organizzazione (purchè senza scopo di lucro) o anche singole persone.	TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia) CAPO VI BIS (Progetti culturali giovanili) Art. 28 bis (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani) Nonostante non si citi esplicitamente il teatro ragazzi, ci sono due articoli che si soffermano sull'importanza del giovane pubblico. In particolare Tramite il circuito dello spettacolo dal vivo della Regione, l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT) la Regione punta ad avvicinare le giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza, anche attraverso attività che arricchiscono l'offerta formativa delle scuole. Un articolo è dedicato ai "Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani" e declina nel dettaglio ambiti tematici e possibili modalità, in particolare la Regione promuove e prevede incentivi per progetti che incrementano la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani.	nessun riferimento	nessun riferimento
	E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada	nessun riferimento	TITOLO III (Attività culturali) CAPO VI (Teatro amatoriale, folclore, cori e bande) Art. 28 (Teatro amatoriale, folclore, cori e bande) La legge prevede delle disposizioni settoriali per il settore operistico (omissis) e per il teatro amatoriale. La Regione sostiene infatti con un finanziamento il teatro amatoriale regionale e il settore del folclore regionale*. Il sostegno si configura come finanziamento annuale, ripartito con legge a favore dei soggetti rappresentativi e prevede apposite convenzioni con i soggetti rappresentativi del settore. *Il regolamento 5 giugno 2015 n. 112 regola la materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno del teatro amatoriale, del folclore, di cori e bande.	CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) Non ci sono specifiche disposizioni per i settori rientranti nello spettacolo dal vivo ma la legge prevede delle disposizioni ad ambiti culturali specifici quali: Art. 17 (Sistema bibliotecario trentino); Art. 18 (Catalogo bibliografico trentino); Art. 19 (Scuole musicali) Art. 20 (Ecomusei); Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo); Art. 22 ter (Interventi a sostegno dell'editoria); Capo VI Musei provinciali. I settori a cui ci si riferisce negli articoli dedicati allo spettacolo dal vivo sono invece quello teatrale, musicale, coreotico, cinematografico e audiovisivo.	TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo.) Le disposizioni settoriali presenti nella legge riguardano i "beni e i servizi culturali", il "Patrimonio culturale di proprietà regionale" e "le Attività culturali spettacolo" (nelle quali troviamo incluso la cultura audiovisiva, i servizi cinematografici e la produzione cinematografica e audiovisiva oltre che lo spettacolo dal vivo). Sono assenti specifiche disposizioni per tipologia di arte performative se non per una citazione nell'art 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo.) dove troviamo che la Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo promuove l'organizzazione di spettacoli nel settore della danza, del teatro e della musica a carattere di confronto tra le diverse espressioni artistiche italiane e straniere. Altre specifiche disposizioni settoriali sono presenti nel programma triennale regionale.
5. FESTIVAL	Art. 1 (Finalità) La legge non menziona festival (usa il termine rassegne solo fra le attività cinematografiche), ma probabilmente considera questa modalità operativa fra le "manifestazioni culturali di interesse provinciale".	TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 13 (Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale) Art. 17 ter (Finanziamento del Mittelfest e delle attività ad esso collaterali) La Regione FVG finanzia annualmente progetti triennali di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza e della multidisciplinarietà. Sono definite tramite regolamento regionale * le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e di selezione dei progetti. La Regione individua in Mittelfest un festival di particolare rilevanza (vedi anche campo 2.B Attività partecipate) per l'attività che svolge nei settori dello spettacolo teatrale e musicale, coreotico, circense, di marionette e multidisciplinare. Nel quadro della legge, la Regione dispone a suo favore un finanziamento annuo, per attività "collaterali" (integrative quindi del finanziamento istituzionale) a fronte di particolari piani di intervento annuali. *7 dicembre 2016 n. 2387	CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) La legge parla di festival solo riferendosi al settore cinematografico e degli audiovisivi, in particolare attiva forme di coordinamento tra i soggetti che curano i festival.	TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 36 (Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico) I festival vengono citati solo in riferimento alla Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico. Assente ogni altro riferimento a Festival teatrali, di danza o multidisciplinari.	
6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS	nessun riferimento	TITOLO III (Attività culturali) CAPO VIII (Residenze creative e culturali) Art.30 Residenze creative e culturali) L'articolo relativo alle residenze artistiche è "trasversale" alle diverse discipline: si considera la residenza un dispositivo per favorire l'incontro e la relazione tra l'intervento culturale e il territorio di riferimento, che assicura il riequilibrio territoriale dell'offerta e il potenziamento della domanda. "La Regione promuove, in particolare, la realizzazione di una residenza creativa e culturale presso Villa Manin di Passariano":	CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) Il Fondo Unico provinciale per lo spettacolo sostiene i progetti di residenze artistiche e creative gestiti da soggetti che svolgono prevalentemente attività di residenza artistica. Si dà particolare attenzione ai progetti multidisciplinari di sviluppo a base locale e di costruzione di residenze artistiche.	TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo) Non vengono descritte le residenze artistiche nell'accezione e con le modalità previste dal Ministero ella cultura a partire dal DM 2014, ma si prevede la promozione di "Presidi produttivi territoriali di residenza", anche di rete.	
7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati	nessun riferimento	nessun riferimento	CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali) La legge è improntata alla massima collaborazione fra Provincia, Comuni, Comunità e tutti i soggetti coinvolti nell'attività culturale per realizzare le finalità indicate, non indica tuttavia in nessun passaggio – forse anche nel rispetto delle autonomie- le modalità attraverso cui i comuni possono o devono gestire i teatri direttamente o in affidamento.	TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 5 (Ambiti d'intervento degli enti locali) I comuni, singoli o associati, nel rispetto della programmazione regionale, provvedono all'istituzione, al funzionamento e allo sviluppo degli istituti e luoghi della cultura di loro competenza, promuovendone l'autonomia gestionale e concorrendo al funzionamento dei servizi.
	B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti	nessun riferimento	TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia) Il circuito di riferimento della Regione FVG è l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT). Con Regolamento regionale* (vedi anche 2.B Attività Partecipate) sono definite le modalità di attuazione del finanziamento annuo a suo favore, a fronte di particolare piani di intervento annuali per la distribuzione degli spettacoli teatrali, con particolare focus sull'avvicinamento delle giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza. *1 febbraio 2016 n. 19	CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Principi e finalità) CAPO III (Soggetti e funzioni) Art. 8 (Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale) CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara) La legge non nomina e non istituisce Circuiti di distribuzioni territoriali o Reti, ma ci sono riferimenti precisi a queste funzioni per quanto riguarda le reti. Nel quadro dei Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale, la Provincia sostiene i progetti culturali di carattere sovracomunale che creano sistemi culturali locali, mettendo in rete il patrimonio culturale locale e integrando i soggetti coinvolti: i progetti sovracomunali, finanziati sul fondo di sostegno ai servizi comunali prefigurano quindi reti culturali locali. La promozione delle reti del territorio è del resto inclusa fra finalità generali della legge per favorire l'efficacia e l'efficienza nell'organizzazione delle attività culturali e ribadita fra le finalità del Fondo provinciale per lo spettacolo. Le Disposizioni a favore dello spettacolo orientano gli interventi anche alla circuitazione, alla mobilità e alla formazione del pubblico, perseguendo un'equilibrata distribuzione dell'offerta sul territorio e incentiva a questo scopo la collaborazione fra il Centro servizi culturali S. Chiara, gli enti locali e gli altri soggetti interessati. Il Fondo unico provinciale per lo spettacolo contiene riferimenti alla promozione della domanda con particolare attenzione alle difficoltà di accesso a un'offerta qualificata e diversificata. Indicazioni che sembra indicare la necessità di circuiti di distribuzione e promozione del pubblico. Questa funzione può essere in capo al Centro servizi culturali S. Chiara in quanto strumento della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio: in particolare si prevede che promuova forme di coordinamento della propria offerta culturale con quella organizzata da altri soggetti pubblici.* *Nel fatti l'attività del Centro ha privilegiato la programmazione dei propri spazi e non si configura come circuito di distribuzione e promozione del pubblico.	TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 24 (Azioni per lo sviluppo del sistema degli istituti della cultura) Nelle azioni per lo sviluppo del sistema degli istituti della cultura troviamo come la Regione abbia l'obiettivo di assicurare l'equilibrio nei servizi culturali offerti fra i diversi ambiti territoriali, costituendo reti e attivando circuiti* di organizzazione e distribuzione di attività e servizi culturali, garantendo pari opportunità nell'accesso e fruizione del patrimonio culturale. *Non viene nominato il circuito regionale ARTEVEN (come del resto nessun altro ente o organizzazione)

<p>7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO</p>	<p>C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 12 (Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)</p> <p>CAPO VIII BIS (Contenitori culturali e creativi) Art. 30 bis (Contenitori culturali e creativi)</p> <p>Il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia ai luoghi della cultura si caratterizza per una doppia modalità: tradizionale (in forma di finanziamento ai “teatri di ospitalità e teatri di produzione”) e originale, pensando ai luoghi come a “Contenitori culturali e creativi”.</p> <p>La Regione dispone un finanziamento annuale per i programmi triennali dei teatri regionali di ospitalità e dei teatri di produzione (che per definizione producono e gestiscono spazi). I requisiti sono definiti per regolamento.</p> <p>L’articolo che promuove e definisce i “contenitori creativi”, richiama gli orientamenti europei che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano. In un’ottica di integrazione multidisciplinare, valorizzazione del patrimonio e sviluppo economico, la Regione promuove e descrive dettagliatamente i luoghi della cultura regionali come “ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale”. Sostiene quindi i soggetti che, senza finalità di lucro, gestiscono gli spazi con la concessione di contributi per programmi triennali per allestimento, attrezzatura e archivi (fino al 100 per cento della spesa) e per la realizzazione di progetti multidisciplinari.</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 15 (Agevolazioni per strutture, beni e software)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara)</p> <p>La legge non prevede una disciplina precisa e articolata relativa al sostegno alle sale di spettacolo ma alcune possibilità di sostegno. La Provincia sostiene le iniziative proposte da giovani artisti, sia in forma individuale che collettiva, anche con la messa a disposizione di spazi e di strutture. Può concedere in uso, anche gratuito, beni mobili, immobili e relative attrezzature di sua proprietà ai soggetti beneficiari di contributi per convenzione. Concede agevolazioni per strutture, beni e software (vedi campo 8.E Edilizia e adeguamenti tecnologici).</p> <p>Il Centro servizi culturali S. Chiara -strumento della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio- oltre a gestire i propri spazi, può programmare altre strutture di cui acquisisce la disponibilità e organizzare l’offerta, su incarico di enti pubblici e privati.</p>	<p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo, in generale sostiene la valorizzazione e il ripristino di sale cinematografiche e teatrali e di spazi culturali multidisciplinari del patrimonio pubblico e privato; promuove le iniziative di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, valorizzando tutte le espressioni artistiche, ivi comprese le iniziative volte alla creazione di presidi produttivi territoriali.</p>
<p>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</p>	<p>A. Riferimento area sociale</p>	<p>Art. 1 (Finalità)</p> <p>La Provincia dedica particolare attenzione al fatto che la cultura sia accessibile anche ai ceti e agli ambienti sociali abitualmente lontani dalla cultura.</p>	<p>TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione)</p> <p>CAPO VIII BIS (Contenitori culturali e creativi) Art. 30 bis (Contenitori culturali e creativi)</p> <p>Richiami al valore sociale del teatro sono presenti tanto fra le finalità generali (la Regione riconosce e considera la cultura quale essenziale valore sociale) che fra i fondamenti a sostegno dello spettacolo dal vivo (considerato fattore di crescita civile, sociale ed economica). Anche per i contenitori culturali e creativi si fa riferimento alla cultura come strumento di coesione sociale e sviluppo urbano. Tuttavia non si prevedono nella legge indicazioni precise di sostegno a progetti a valenza sociale.</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Principi e finalità) Art. 2 (Obiettivi generali)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali) Art. 14 (Sostegno dell’associazionismo culturale di rilievo provinciale)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>La legge contiene numerosi riferimenti. La Provincia riconosce la cultura quale fattore strategico per lo sviluppo sociale e per il miglioramento del benessere individuale e collettivo e favorisce i processi di coesione sociale e di conoscenza quale elemento strategico per la crescita della comunità. La Provincia orienta le proprie politiche culturali per migliorare la qualità della vita individuale e collettiva, favorendo i processi di coesione sociale e di conoscenza quale elemento strategico per la crescita della comunità.</p> <p>La Provincia attraverso l’attività delle istituzioni culturali offre percorsi di cittadinanza nell’ambito dei processi di inclusione sociale per gli stranieri che risiedono stabilmente sul territorio provinciale, mediante iniziative finalizzate all’apprendimento della lingua italiana, dei costumi locali e delle leggi statali e provinciali che disciplinano la civile convivenza.</p> <p>Inoltre questa sviluppa azioni progettuali integrate con anche i settori delle politiche sociali.</p> <p>La Provincia programma e sostiene a progetti mirati a potenziare gli effetti positivi sul sistema del benessere sociale;</p> <p>La Provincia promuove le iniziative culturali che hanno ricadute positive sullo sviluppo economico e sulla salvaguardia del territorio, nonché sullo sviluppo sociale, sulla salute e sul benessere della popolazione.</p> <p>La Provincia sostiene l’associazionismo culturale intenso anche come strumento di aggregazione e di crescita sociale.</p> <p>Il fondo unico provinciale per lo spettacolo è istituito per promuovere progetti sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale;</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Principi)</p> <p>CAPO II (Programmazione) Art. 13 (Imprese culturali creative)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 16 (Funzioni e modalità di intervento) Art. 25 (Promozione del volontariato culturale)</p> <p>CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 31 (Funzioni e modalità di intervento) Art. 36 (Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico)</p> <p>L’impatto sociale della produzione culturale viene previsto dai principi della legge e ripreso nell’articolo dedicato alle imprese culturali e creative e nell’articolo 36 dedicato alla cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico. La legge inoltre presta particolare attenzione al volontariato culturale, inteso come espressione di cittadinanza attiva e fattore di crescita culturale delle persone e delle comunità.</p> <p>La Regione promuove il raccordo tra le diverse politiche pubbliche e, ragionando in un’ottica di trasversalità, gli investimenti culturali vengono previsti anche all’interno delle politiche di sviluppo sociale. Viene riconosciuta la cultura come diritto e risorsa fondamentale per la crescita umana, per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, per la promozione dei diritti umani, del dialogo tra le persone e della qualità della vita. La Regione in particolare promuove la fruizione completa e autonoma dell’offerta culturale per le persone con disabilità, al fine di garantire i servizi a condizioni di parità tra tutti i cittadini. Viene altresì riconosciuto il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative;</p> <p>La Giunta regionale promuove e sostiene la valorizzazione, la conoscenza, la conservazione e la salvaguardia dei beni culturali e del patrimonio culturale presenti nel proprio territorio, mediante anche la promozione e il miglioramento dell’accessibilità agli istituti e luoghi della cultura di ogni persona, a partire dai soggetti disabili e da quelli appartenenti alle fasce disagiate;</p> <p>La Regione riconosce il valore del volontariato quale espressione di cittadinanza attiva e fattore di crescita culturale delle persone e delle comunità, e ne promuove l’azione.</p> <p>La Giunta regionale promuove il raccordo delle politiche culturali con quelle relative al sviluppo sociale;</p> <p>La Regione riconosce nel sistema regionale del cinema e dell’audiovisivo uno strumento di promozione e di crescita culturale che concorre allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.</p>
	<p>B. Formazione professionale</p>	<p>Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche)</p> <p>La Provincia concede sussidi di qualificazione al fine di favorire la formazione degli artisti e delle artiste originari o che vivono nella provincia di Bolzano.</p>	<p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione)</p> <p>La legge prevede il rapporto della Regione con gli enti di alta formazione, ma è soprattutto con finanziamenti annuali per programmi triennali che si sostiene l’attività delle accademie di formazione teatrale regionali.</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 14 (Sostegno dell’associazionismo culturale di rilievo provinciale)</p> <p>CAPO VII (Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni) Art. 26 ter (Formazione in materia di innovazione culturale)</p> <p>Per quanto riguarda la formazione, la legge esplicitamente si sofferma sulla formazione musicale, la formazione dell’imprenditoria e dell’innovazione culturale. In generale, la legge promuove uno sviluppo integrato delle politiche culturali, in dialogo con anche il settore formativo ed educativo. In particolare. La Provincia ha, tra gli obiettivi generali, quello di promuovere e sostenere la formazione musicale di base (inclusi core e bande) nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino e punta a sviluppare azioni progettuali integrate anche con il settore della scuola e della formazione.</p> <p>Sostiene la formazione di nuove professionalità e dell’imprenditorialità, la formazione e l’aggiornamento degli operatori culturali, anche attraverso corsi formativi e di specializzazione, la concessione di borse di studio e di tirocini.</p> <p>Per le professionalità in ambito artistico, la Provincia promuove progetti di perfezionamento e aggiornamento della formazione dei giovani nell’ottica di una migliore integrazione europea. Sostiene l’associazionismo culturale anche offrendo corsi di formazione agli operatori culturali. Infine per lo sviluppo di processi di innovazione e creatività nell’ambito del territorio, la Provincia può realizzare programmi di formazione in favore dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle politiche culturali, dello sviluppo economico e del lavoro.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 3 (Finalità)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La Regione nelle sue finalità afferma di promuovere l’aggiornamento e la formazione professionale degli operatori culturali.</p> <p>In particolare: La Regione del Veneto promuove l’aggiornamento e la formazione professionale degli operatori culturali; La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo: promuove la formazione e l’aggiornamento del personale artistico e tecnico.</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	nessun riferimento	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO IX (Distretti culturali) Art. 31 (Distretti culturali)</p> <p>La Legge regionale si riferisce al turismo solo in materia di distretti culturali e creativi, definiti come ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente.</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>La Provincia punta a sviluppare azioni progettuali integrate con i settori del turismo e dell'ambiente, delle attività economiche, della ricerca, dell'innovazione e della internazionalizzazione, della scuola e della formazione, delle politiche sociali e delle politiche giovanili. Inoltre, promuovere la collaborazione e la realizzazione di progetti culturali con le istituzioni culturali pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del Trentino. I distretti culturali sono definiti anche in funzione della promozione turistica (vedi campo 3.E Funzioni degli Enti locali). All'interno delle disposizioni a favore dello spettacolo troviamo i riferimenti normativi anche per il settore cinematografico e degli audiovisivi, finanziato e sostenuto anche ai fini della promozione del territorio provinciale. Il fondo unico provinciale per lo spettacolo concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo in un modo integrato, favorendo l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Principi)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) CAPO II (Patrimonio culturale di proprietà regionale)</p> <p>Per quanto riguarda il turismo e l'ambiente, possiamo notare quanto la politica culturale venga intesa in stretto contatto con le altre politiche pubbliche, anche per promuovere la trasferibilità dei valori culturali verso il sistema economico produttivo. Essendo una legge multisettoriale e sistematica, sono presenti titoli e capi totalmente dedicati ai beni e al patrimonio culturale. Si rimanda al testo della legge per approfondimenti.</p>
	D. Lavoro	<p>Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche)</p> <p>La legge concede contributi e sussidi, anche tramite appositi concorsi- ad artisti e artiste originari della provincia di Bolzano o che svolgono la loro attività sul territorio (non solo a copi formativi)</p>	<p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)</p> <p>La Regione valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne;</p>	<p>CAPO III (Soggetti e funzioni) Art. 9 (Interventi della Provincia)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>La Provincia sostiene le nuove professionalità e l'imprenditorialità in campo culturale, anche attraverso l'attivazione di corsi formativi e di specializzazione. Si cita il lavoro in termini generali (senza specificare le tipologie e i livelli di professionalità) nell'art.dedicato ai distretti culturali (in collegamento a impresa e innovazione), nell'ambito degli interventi previsti per i Progetti culturali sovracomunali e dei distretti culturali che hanno come obiettivo anche lo sviluppo economico e l'incremento dei livelli occupazionali. Con le risorse del fondo unico provinciale per lo spettacolo la Provincia punta a promuovere anche i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 3 (Finalità)</p> <p>CAPO II (Programmazione) Art. 15 (Promozione delle professionalità culturali)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 25 (Promozione del volontariato culturale)</p> <p>La legge ha la particolarità di identificare tre possibili forme di impegno e lavoro in campo culturale: - Il volontariato, cui è dedicato un articolo (Promozione del volontariato culturale) considerato come espressione di cittadinanza attiva e fattore di crescita culturale. La giunta ne promuove l'azione e favorisce la corretta regolamentazione degli apporti volontari) - L'amatorialità (citata fra le Finalità della legge) nel settore specifico del teatro, come pratica in grado di custodire il repertorio teatrale e linguistico della Regione; - La professionalità: la Regione promuove le professionalità e le competenze applicate alla valorizzazione, conservazione e fruizione del patrimonio e della produzione culturale, assicurando continuità, copertura territoriale e gradazione dei livelli di approfondimento anche nel campo delle arti performative.</p>
	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	<p>Art. 1 (Finalità)</p> <p>La provincia promuove o cura direttamente l'acquisto, la costruzione, la gestione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'attrezzatura, l'arredamento di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche.</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia) Art. 17 (Adeguamento tecnologico delle sale teatrali)</p> <p>Per apportare l'adeguamento tecnologico La Regione FVG favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria e il miglioramento funzionale delle sale teatrali tramite incentivi, fino al 100 per cento della spesa ammissibile. Riconosce infatti lo sviluppo delle tecnologie quale fattore indispensabile per la produzione e la rappresentazione delle opere teatrali. Anche fra i compiti dell'Ente regionale Teatrale rientra la manutenzione ordinaria, il miglioramento funzionale, la messa in sicurezza e l'adeguamento tecnologico delle attrezzature delle sale teatrali aderenti al circuito, interventi che possono essere finanziati fino all'ammontare del 100 per cento della spesa in un'unica soluzione anticipata.</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 15 (Agevolazioni per strutture, beni e software)</p> <p>La Provincia può concedere contributi ai soggetti culturali, qualificati per interventi relativi a strutture e attrezzature destinate ad attività culturali, che possono riguardare: l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento, il restauro, la manutenzione straordinaria, l'ampliamento e l'adeguamento anche tecnologico di spazi. La Giunta definisce i criteri e le modalità nonché il periodo per il quale le strutture devono rimanere destinate ad attività culturali.</p>	<p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>Edilizia e adeguamenti tecnologici sono citati negli articoli dedicati alla tutela e conservazione dei beni culturali e del patrimonio tangibile. Per quanto riguarda teatri o spazi performativi, la Regione sostenga e valorizza il ripristino di sale cinematografiche e teatrali e di spazi culturali multidisciplinari del patrimonio pubblico e privato. Non si citano tuttavia espressamente gli adeguamenti tecnologici.</p>
	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	nessun riferimento	<p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VII (Partenariato) Art. 29 (Partenariato)</p> <p>La Regione promuove le iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea.</p> <p>Dunque, la collaborazione tra soggetti internazionali e la promozione di progetti europei è tra gli obiettivi generali della legge, favorendo l'internazionalizzazione degli operatori culturali regionali. Tali tematiche vengono riprese dal capo VII dedicato al partenariato, sottolineando come la Regione FVG promuova l'attuazione di progetti con partenariato internazionale e i progetti comunitari, anche in qualità di partner operativo o di partner promotore. Nello specifico la Regione, per l'attuazione della propria programmazione culturale, promuove e sostiene l'attività di cooperazione e di partenariato regionale, interregionale e internazionale partecipando a progetti comunitari e internazionali mediante accordi con soggetti pubblici e privati in qualità di partner operativo o di partner promotore.</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>Fra gli obiettivi della Provincia la promozione e realizzazione di progetti (fra gli altri) con l'Unione europea e istituzioni culturali internazionali, anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del Trentino. Fra le finalità del fondo unico provinciale per lo spettacolo è previsto il sostegno e la diffusione all'estero e il sostegno a processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso la promozione di coproduzioni, collaborazioni, scambio e favorendo la mobilità e la circolazione delle opere.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 3 (Finalità)</p> <p>CAPO II (Programmazione) Art. 9 (Modalità di intervento)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 31 (Funzioni e modalità di intervento) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La Regione promuove la partecipazione a progetti internazionali e la mobilità degli artisti veneti a livello nazionale e internazionale in diversi passaggi della legge, in particolare: -Finalità: promuove lo sviluppo di una progettualità culturale, inserita in un progetto europeo, nazionale e interregionale; -Modalità di intervento: opera attraverso la partecipazione a programmi e progetti interregionali, macroregionali, nazionali, comunitari e internazionali in attuazione delle finalità della stessa legge; -Funzioni e modalità di intervento: promuove iniziative volte a favorire la mobilità degli artisti veneti a livello nazionale e internazionale; -Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo: promuove le relazioni nazionali e internazionali dei soggetti produttori delle attività di spettacolo del Veneto e i progetti di presidi produttivi territoriali di residenza e di rete;</p>
G. Forme di credito	<p>Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche)</p> <p>La Provincia può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi operanti nel settore culturale e in altri settori economici, per favorire l'accesso al credito da parte dei beneficiari e delle beneficiarie del settore cultura.</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 16 (Anticipazioni di cassa degli incentivi statali)</p> <p>La Regione prevede forme di credito specifiche per alcuni operatori culturali del territorio. In particolare, si prevedono anticipazioni di cassa per la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste e altri soggetti beneficiari del FUS, subordinatamente all'assunzione da parte degli enti nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso delle anticipazioni erogate entro l'esercizio finanziario di concessione.</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia)</p> <p>La Provincia promuove l'accesso al credito alle imprese che operano nel settore delle attività culturali mediante i fondi previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese*</p> <p>*La l.r del 13 dicembre 1999 per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità, prevede aiuti specifici per garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie agli associati a fronte di operazioni di credito, di leasing, di factoring o di altri prodotti finanziari o fidejussori innovativi.</p>	<p>TITOLO III (Disposizioni transitorie e finali) Art. 41 (Fondo di rotazione per l'accesso al credito agevolato delle imprese culturali e dello spettacolo)</p> <p>Si prevede un fondo di rotazione per l'accesso al credito agevolato delle imprese culturali e dello spettacolo.</p>	

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	nessun riferimento	TITOLO III (Attività culturali) CAPO VIII (Residenze creative e culturali) Art.30 (Residenze creative e culturali) Non si sono specifiche indicazioni sulla comunicazione delle attività regionali legate allo spettacolo dal vivo e sul sostegno alla domanda. Le residenze artistiche sul territorio tuttavia vengono proposte come meccanismo anche per potenziare localmente la domanda di spettacolo, assicurando il riequilibrio territoriale dell'offerta e puntando a potenziare la domanda di spettacolo	CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali) CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) La Provincia considera fra i suoi obiettivi sostenere la domanda di attività culturali, in particolare con azioni volte a coinvolgere le fasce deboli della popolazione o in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta. Questa finalità, unitamente all'equilibrata diffusione sul territorio, è ripresa in diversi passaggi della legge. Più in concreto la Provincia partecipa alla promozione e diffusione delle attività culturali, della storia, delle tradizioni e della realtà contemporanea attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione. Le risorse del fondo unico provinciale per lo spettacolo sono destinate anche a promuovere la centralità dell'utenza, sostenendo progetti che mirano alla crescita di una offerta e della domanda qualificate, ampie e differenziate.	TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 4 (Ambiti dell'intervento regionale) TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 34 (Sistema regionale dello spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo) La Regione promuove le attività che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico e costituisce il Sistema regionale dello spettacolo anche per garantire lo sviluppo equilibrato dell'offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economica del sistema stesso. La Giunta regionale inoltre promuove la formazione dello spettatore.
	I. Tradizione e lingue locali	Art. 1 (Finalità) La Provincia promuove lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, tenendo conto degli obblighi per la tutela delle minoranze linguistiche e culturali, anche mediante il collegamento e lo scambio con le aree culturali di riferimento così come con la cultura europea.	TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) Art. 3 (Principi) TITOLO III (Attività culturali) CAPO VI BIS (Progetti culturali giovanili) Art. 28 bis (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani) La Regione riconosce le lingue e le culture minoritarie quali componenti essenziali della comunità regionale e quale espressione della ricchezza culturale del proprio territorio In particolare punta alla promozione delle tradizioni, delle manifestazioni popolari e delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia nell'abito dei progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani.	CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Principi e finalità) Art. 2 (Obiettivi generali) CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale) CAPO VII (Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni) Art. 28 bis (Iniziative per il cinquantenario del secondo statuto speciale di autonomia) La Provincia valorizza le specificità culturali delle popolazioni di lingua minoritaria ladina, mochena e cimbra, riconoscendo la cultura quale fattore strategico per lo sviluppo sociale ed economico della comunità. Promuovere inoltre la cooperazione con le regioni confinanti, in particolare quelle dell'area linguistica tedesca e promuove la realizzazione di progetti culturali con gli istituti delle minoranze linguistiche. La Provincia promuove la conoscenza delle attività culturali, dell'ambiente, della storia, delle tradizioni e della realtà contemporanea attraverso i mezzi di comunicazione. La Provincia riconosce l'associazionismo culturale quale elemento di valorizzazione della cultura e di salvaguardia delle tradizioni locali. Una norma transitoria è dedicata alle iniziative per il cinquantenario del secondo statuto speciale di autonomia: in occasione della ricorrenza, per gli anni 2021 e 2022, la Provincia può sostenere, iniziative, anche all'estero, finalizzate alla valorizzazione della storia della comunità trentina e all'approfondimento del tema dell'autonomia speciale.	TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Principi) Art. 3 (Finalità) TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 31 (Funzioni e modalità di intervento) Art. 32 (Attività culturali ed editoriali) Art. 33 (Celebrazioni) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo) La Regione riconosce la specificità del patrimonio culturale veneto e del territorio e valorizzazione dell'identità locale e valorizza la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Veneto, le diverse culture espressione della storia, delle tradizioni e del patrimonio linguistico delle comunità locali del Veneto e delle comunità venete nel mondo e il repertorio teatrale e linguistico del teatro amatoriale; In particolare - Funzioni e modalità di intervento: coordina iniziative e manifestazioni di promozione della cultura e della civiltà veneta all'estero, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura; - Attività culturali ed editoriali: sostiene la realizzazione di iniziative editoriali volte a favorire lo studio e la conoscenza della cultura e della civiltà di Venezia e del Veneto; -Celebrazioni: individua nel Programma triennale le commemorazioni di eventi e personalità che hanno segnato, in modo rilevante, la storia del Veneto elevandone il prestigio e l'immagine a livello regionale, nazionale e internazionale; -Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo: promuove la conoscenza della tradizione musicale e teatrale veneta e le attività di conservazione del loro patrimonio storico.
	J. Osservatori	Art. 1 (Finalità) La Provincia sostiene la promozione degli osservatori locali (senza ulteriori precisazioni nella legge).	TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 7 (Osservatorio regionale della cultura) L'Osservatorio regionale della cultura è istituito dalla legge, con sede presso la Direzione centrale competenze in materia di cultura. Le funzioni dell'Osservatorio sono esercitate dall'Amministrazione regionale avvalendosi dei dati forniti dal Promoturismo FVG o da altro soggetto dell'Amministrazione regionale (non specificato dalla legge) incaricato della raccolta dati.	CAPO II (Strumenti della programmazione delle attività culturali della Provincia) Art. 5 (Sistema informativo culturale e valutazione delle politiche culturali) Pur non utilizzando il termine e non istituendo un "osservatorio", la legge dedica un articolo al "sistema informativo culturale" collegandolo alla "valutazione delle politiche culturali" affidandolo alla struttura provinciale competente. Le attività riguardano il settore culturale nel suo complesso, e prevedono in particolare: la predisposizione, raccolta, organizzazione e analisi dei dati, confrontando i dati disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo; lo stato di attuazione delle politiche culturali provinciali; la predisposizione del rapporto annuale sulle attività culturali, con particolare riguardo alla valutazione dei singoli settori e tipologie di intervento sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.	TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 12 (Sistema informativo regionale della cultura) TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 22 (Sistema regionale degli istituti della cultura) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 34 (Sistema regionale dello spettacolo) Art. 38 (Osservatorio dello spettacolo dal vivo). In contemporanea con l'istituzione di vari Sistemi informativi per la cultura e per lo spettacolo, viene istituito L'Osservatorio dello spettacolo dal vivo* ai fini dello sviluppo e evoluzione del settore e per analizzare l'offerta di spettacolo nel territorio in tutte le sue forme. Finalità dell'Osservatorio sono: a) stabilire il protocollo dei dati con gli altri osservatori regionali dello spettacolo al fine di possedere dati analitici omogenei e comparabili b) fornire ed elaborare dati anche su richiesta della amministrazioni pubbliche c) coordinare ricerche di mercato legate ad una più ampia diffusione delle attività dello spettacolo; d) elaborare studi e ricerche anche in collaborazione con le Università del Veneto di nuovi sistemi di diffusione culturale; e) realizzare ricerche atte all'individuazione del fabbisogno di nuove figure professionali verificandone gli sviluppi occupazionali. *L'Osservatorio era, e smette dunque di essere, una competenza del circuito regionale Arveven, e ritorna tra le responsabilità della Giunta Regionale
K. Protezione proprietà intellettuale	nessun riferimento	nessun riferimento	CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Nella legge no si fa riferimento alla proprietà intellettuale ma si cita la società italiana degli autori e degli editori (SIAE) prevedendo una semplificazione degli adempimenti per quanto riguarda le iniziative culturali finanziate dalla Provincia.	nessun riferimento	

<p>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</p>	<p>L. Altre forme di intervento</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VIII BIS (Contentitori culturali e creativi) Art. 30 ter (Sostegno delle imprese culturali e creative)</p> <p>La Regione, anche al fine di assicurare continuità alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza comunitaria, incentiva la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo. La materia è disciplinata tramite regolamento.</p>	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali) Art. 9 ter (Industrie culturali e creative)</p> <p>Per quanto già analizzate nei campi precedenti è opportuno segnalare due forme di intervento originali rispetto ai tradizionali sostegno alle attività culturali. Mettendo in enfasi la dimensione economica del settore culturale e creativo, la Provincia interviene con la promozione dei distretti culturali e delle industrie culturali e creative considerando le conseguenti ricadute positive sullo sviluppo economico e sulla salvaguardia del territorio, nonché sullo sviluppo sociale, sulla salute e sul benessere della popolazione di questi processi di innovazione. I distretti culturali sono intesi come rete di relazioni tra soggetti attivi su un territorio, basate su linee strategiche condivise "che concorrono a promuovere lo sviluppo locale e un'offerta integrata di beni e servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale integrando i processi di ricerca, di innovazione e di sperimentazione in ambito culturale con le risorse imprenditoriali orientate allo sviluppo economico e all'incremento dei livelli occupazionali". I distretti culturali inoltre concorrono alla promozione turistica e allo sviluppo di nuove imprese culturali. So promuovono le industrie culturali e creative sono in quanto un fattore di innovazione e creatività, favorendo l'integrazione con il sistema dell'università e e il settore economico. Sono previsti specifici contributi e la concessione di immobili e facilitazioni nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 13 (Imprese culturali creative)</p> <p>La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative e così promuove: a) la nascita e lo sviluppo di imprese operanti nel settore culturale; b) il sostegno all'imprenditoria giovanile nel settore culturale; c) l'internazionalizzazione e l'innovazione del prodotto culturale, la promozione delle produzioni e la distribuzione delle produzioni sul territorio regionale e la partecipazione dei soggetti operanti nel settore a programmi cofinanziati dall'Unione europea; d) la collaborazione tra il sistema dell'istruzione e formazione e il sistema produttivo, finalizzata allo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e delle competenze professionali degli operatori.</p>
<p>9. ASPETTI TECNICI</p>	<p>Art. 9 (Criteri di attuazione)</p> <p>I criteri di attuazione per la concessione di vantaggi economici vengono deliberati dalla Giunta Provinciale entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.</p>	<p>TITOLO IV (Norme finali) CAPO I (Norme finali) Art. 32 ante (Integrazioni nei procedimenti in materia di cultura) Art. 32 (Rendicontazione spese fino all'ammontare dell'incentivo concesso) Art. 32 bis (Acconto degli incentivi)</p> <p>Nelle norme finali sono elencati gli aspetti tecnici della legge (documenti da allegare, modalità di rendicontazione, acconto degli incentivi). Ricordando che le disposizioni esecutive sono demandate a una serie di regolamenti, per eventuali approfondimenti citiamo i più rilevanti e attinenti alle tematiche dello spettacolo dal vivo: - 16 agosto 2017 n. 191 adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali; - 2 gennaio 2017 n. 8 finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della fondazione teatro lirico giuseppe verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche; - 7 dicembre 2016 n. 2387 Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà; - 18 ottobre 2016 n. 199 Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali; - 1 febbraio 2016 n. 19 Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia; - 5 giugno 2015 n. 112 Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folklore, cori e bande; - 13 febbraio 2015 n. 33 Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali - 4 febbraio 2015 n. 21 Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale;</p>	<p>CAPO VII (Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni) Art. 32 (Regolamenti di esecuzione)</p> <p>"Con regolamenti sono emanate le norme di esecuzione di questa legge" La legge contiene infine Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni (si rimanda all'articolo per approfondimenti)</p>	<p>TITOLO III (Disposizioni transitorie e finali) Art. 39 (Norme attuative e transitorie)</p> <p>Vengono previste delle norme attuative e transitorie per l'applicazione della legge, con la quale si intende rinnovare l'apparato normativo per la cultura veneta, abrogando circa una quarantina di leggi precedenti.</p>	
<p>10. RISORSE</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>TITOLO IV (Norme finali) CAPO I (Norme finali) Art. 39 (Norme finanziarie)</p> <p>Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definite le modalità di attuazione dei finanziamenti e di distribuzione delle risorse. Nell'articolo 39 troviamo elencate le norme finanziarie in attuazione della legge con indicazione della spesa per ciascun settore con riferimento agli anni 2014-2016.</p>	<p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>La legge istituisce il fondo unico provinciale per lo spettacolo, che ricapitola finalità, modalità di assegnazione e ripartizione dei contributi. Le finalità sono stata citata nei diversi campi di questa analisi, rimandiamo al una lettura dell'articolo per una visione di insieme. "Il fondo è destinato al finanziamento di attività istituzionali, progetti, iniziative e attività realizzati nell'ambito dello spettacolo, di attività di produzione e di programmazione nell'ambito della musica, del teatro e della danza, con particolare attenzione ai progetti multidisciplinari e alle azioni trasversali". I contributi sono concessi per progetti triennali, con programmi annuali di dettaglio. Con deliberazione della Giunta, adottata previo parere della commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti la destinazione delle risorse in relazione alle diverse tipologie d'intervento, i criteri e le modalità di concessione, i criteri di valutazione qualitativi e quantitativi dei progetti, gli indicatori per la verifica dei risultati attesi. Per la valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti è costituita una commissione (vedi campo 1.C Strumenti di consultazione)</p>	<p>TITOLO III (Disposizioni transitorie e finali) Art. 42 (Norma finanziaria)</p> <p>La legge per l'esercizio 2019 venne prevalentemente grazie alle risorse riferite al POR FESR 2014-2020 allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021.</p>	